



RISOLUZIONE n. 315 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 13 febbraio 2024.

**OGGETTO: In merito alle prospettive delle concessioni in ambito geotermico, con particolare riferimento alle recenti disposizioni introdotte dal d.l. 181/2023.**

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- la geotermia svolge un ruolo chiave nella politica energetica regionale, consentendo la diversificazione delle fonti energetiche e la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, promuovendo lo sviluppo economico locale, creando occupazione e stimolando l'innovazione tecnologica;
- in Toscana l'energia prodotta da fonte geotermica, che ammonta a circa 6 miliardi di kwh, copre il 33 per cento circa del fabbisogno elettrico regionale e fornisce calore utile a riscaldare oltre 10 mila utenti, garantendo lavoro a circa 2 mila addetti, tra occupazione diretta ed indotta;
- nella regione l'energia geotermica ha una lunga storia: i primi usi chimici risalgono al 1818 grazie a Francesco de Larderel, che effettuò degli esperimenti a Larderello (Pisa) dove fu realizzato il primo impianto geotermico al mondo, mentre risale esattamente a 120 anni fa la prima produzione di energia elettrica utilizzando il "vapore geotermico";
- ad oggi in Toscana sono presenti 34 centrali geotermoelettriche ad alta entalpia (per un totale di 37 gruppi di produzione), gestite da Enel Green Power, che costituiscono un modello nel settore per l'innovazione tecnologica e la sostenibilità e rispondono ai migliori standard ambientali;
- la dislocazione territoriale delle suddette centrali è la seguente: 16 sono in provincia di Pisa, 9 nella provincia senese e 9 nel territorio provinciale di Grosseto.

Ricordato che:

- nelle politiche regionali la geotermia assume un ruolo centrale anche nell'ambito degli obiettivi, delineati dal PRS 2021-2025 e coerenti con la strategia del Green Deal europeo, per accelerare la corsa verso il traguardo di un bilancio emissivo pari a zero attraverso azioni finalizzate a ridurre le emissioni ed incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- in tale contesto, infatti, "un contributo fondamentale al raggiungimento della neutralità carbonica, potrà essere assicurato dalla geotermia sulla quale sarà necessario investire, nel rispetto ed in accordo con gli enti locali coinvolti, anche in termini di ricerca ed innovazione, per incrementare al massimo la produzione di energia elettrica a partire dalla riduzione degli impatti ambientali e dal contenimento dell'occupazione di suolo." ("2. Obiettivi strategici" - Programma regionale di sviluppo 2021-2025 approvato con risoluzione del Consiglio regionale 27 luglio 2023, n. 239).

Richiamato, in materia, l'Accordo generale sulla geotermia di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 20 dicembre 2007, alla presenza del Ministro dello sviluppo economico, tra la Regione Toscana, Enel S.p.A e gli enti locali interessati, rispondente alla duplice esigenza di produrre una positiva ricaduta economica sui territori in questione e di far sì che le aree interessate siano ambientalmente salvaguardate e tutelate;

Richiamate, altresì, le disposizioni di cui alla legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7 (Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997);

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);

Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, che modifica sotto vari aspetti il d.lgs. 22/2010 e che, in particolare, ha introdotto nello stesso l'articolo 16 bis che dispone in merito al "Piano pluriennale per la promozione degli investimenti";

Preso atto che:

- con tale articolo si prevede che “ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione” l'autorità competente, ovvero la Regione, possa “chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:
  - a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;
  - b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;
  - c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela ed al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;
  - d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie ad essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;
  - e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.”.
- il medesimo articolo, al comma 2, prevede che l'autorità competente valuti il piano di investimenti e che, in caso di valutazione positiva, possa procedere alla rimodulazione delle “condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente”;
- infine viene disposto che “qualora il concessionario uscente non presenti il piano (...) o l'autorità competente non lo valuti positivamente (...), l'autorità medesima procede alla riassegnazione della concessione di coltivazione (...)”.

Valutato che, per le finalità individuate al punto precedente, è opportuno che il piano pluriennale tenga in adeguata considerazione l'opportunità di prevedere misure concernenti l'aggiornamento e la formazione del personale, al fine dell'accrescimento delle competenze operanti nel settore;

Ricordato che, in merito al termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, il comma 10-bis dell'articolo 16 del d.lgs. 22/2010, come modificato dal citato d.l. 181/2022, prevede che quest'ultimo, “fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026”;

Considerato che:

- l'approvazione del summenzionato decreto-legge “Energia” apre nuovi orizzonti per la geotermia in Toscana, consentendo maggiore stabilità e progettualità nello sfruttamento di questa fonte energetica, cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità energetica della Regione;
- in quest'ottica, la possibilità per i concessionari geotermici di presentare piani di investimento valutati dalla Regione rappresenta un passo significativo verso la promozione di tecnologie più sostenibili e l'innovazione nel settore della geotermia, tenuto conto dell'importanza di investire nella geotermia anche come mezzo per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili e ridurre le emissioni di gas serra.

Ritenuto che il perseguimento della stabilità delle concessioni rappresenta un elemento chiave per favorire gli investimenti e l'innovazione nel settore geotermico, consentendo ai concessionari di programmare a lungo termine e contribuire in modo efficace alla transizione verso un'economia più sostenibile, creando così le condizioni per un rafforzamento dell'occupazione, il consolidamento dell'indotto economico ed il miglioramento del contesto sociale delle aree interessate;

Preso atto degli esiti delle audizioni effettuate dalla Seconda Commissione consiliare in data 6 febbraio u.s. sul tema in oggetto;

Su proposta della Seconda Commissione consiliare;

Impegna  
la Giunta regionale

- ad attivarsi, in qualità di autorità competente, per sollecitare il concessionario uscente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 bis, comma 1, del d.lgs. 22/2010, e previa valutazione dello specifico stato di fatto delle singole

concessioni presenti sul territorio regionale, a presentare il piano pluriennale di investimenti avente i contenuti descritti in narrativa e funzionale, in caso di valutazione positiva, all'eventuale rimodulazione delle condizioni di esercizio e della durata delle concessioni interessate;

- a monitorare il percorso di presentazione del piano pluriennale di investimento affinché possa essere rispettata la scadenza, prevista dal d.lgs. 22/2010, del 30 giugno 2024, nonché ad effettuare la valutazione di tale piano mediante il massimo coinvolgimento degli enti locali e degli attori socio-economici interessati;
- ad adoperarsi, per quanto possibile e sempre con la finalità di coinvolgere tempestivamente tutti gli stakeholders, affinché il piano pluriennale sia presentato il più celermente possibile rispetto al suddetto termine del 30 giugno 2024;
- a valutare, a tal fine, l'opportunità di convocare tempestivamente un tavolo di informazione e di confronto cui far partecipare i comuni interessati e le rappresentanze del tessuto socio-economico di riferimento.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.*

IL PRESIDENTE  
Stefano Scaramelli